



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 22

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron e Maltauro

**ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL BOSCO VENETO E ADOZIONE DI
MISURE DI VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ
MULTIFUNZIONALI DELLE AREE RURALI E FORESTALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 gennaio 2026.

ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL BOSCO VENETO E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ MULTIFUNZIONALI DELLE AREE RURALI E FORESTALI

Relazione:

Il tema della transizione ecologica e dell'avvio di azioni tese alla neutralità climatica entro il 2050 è di grande attualità.

La strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra trasmessa dall'Italia alla Commissione europea nel primo bimestre del 2021 prevede, in aggiunta all'azione volta alla riduzione della domanda di energia, grazie soprattutto al calo della mobilità privata e dei consumi in ambito civile e alla parallela iniziativa tesa ad una forte accelerazione delle rinnovabili e della produzione di idrogeno, un ulteriore e significativa azione mirata al potenziamento e miglioramento delle superfici verdi, per aumentare la capacità di assorbimento di CO₂. Con tale documento viene inoltre precisato che “nel rispetto degli obiettivi sulla qualità dell'aria dovrà pertanto essere pienamente sfruttato anche il potenziale delle biomasse, ivi inclusa la valorizzazione del legno derivante dalla gestione forestale sostenibile.”.

La strategia è stata elaborata nell'ambito degli impegni dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici che invitava i Paesi firmatari a comunicare entro il 2020 le proprie “Strategie di sviluppo a basse emissioni di gas serra di lungo periodo” al 2050.

Il testo unico in materia di foreste e filiere forestali approvato con decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 individua come specifica direttrice la promozione del bene bosco “garantendo il recupero ecologico e produttivo di terreni degradati e abbandonati”; la presente proposta pertanto si inserisce all'interno di questo contesto normativo tenendo presente che i boschi e le foreste rappresentano un bene primario la cui tutela, conservazione e valorizzazione compete alle Regioni.

La legge forestale regionale (legge regionale 13 settembre 1978, n. 52) promuove infatti la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

In tale prospettiva pertanto, appare strategico promuovere azioni volte alla gestione sostenibile di tutte le superfici forestali, potenziando l'erogazione dei servizi ecosistemici ad esse collegati, valorizzando soprattutto le proprietà private, spesso eccessivamente frammentate ed abbandonate. L'aumento di alberi nei contesti urbani e periurbani garantisce molti benefici tra i quali, per quanto più strettamente concerne questa proposta normativa, si sottolineano gli effetti positivi sulla qualità dell'aria per la rimozione di inquinanti, l'abbattimento di CO₂, il contrasto ai cambiamenti climatici, il miglioramento del microclima.

Da evidenziare, in particolare, che un potenziamento della gestione forestale sostenibile, anche nelle proprietà abbandonate o degradate, sia pubbliche che private, induce benefici effetti, favorendo l'utilizzo delle biomasse vegetali nonché incentivando la filiera del legno-arredo, sostenendo così l'industria del mobile e le falegnamerie artigianali ed industriali e quella del

legname da costruzione destinato alle attività edili. Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la biomassa è espressamente definita come "energia rinnovabile" e rappresenta pertanto una delle principali fonti alternative all'utilizzo di combustibili di origine fossile, particolarmente nella Regione del Veneto che ne ha diffusa disponibilità.

Ciò appare significativo considerata la necessità di abbandono dell'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia.

Le biomasse rappresentano una preziosa risorsa energetica alternativa, da utilizzare in modo efficiente, per limitare anche i possibili danni ambientali.

L'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) ha evidenziato la necessità di mantenere un equilibrio fra l'utilizzo delle biomasse a fini energetici e l'ambiente per evitare che la produzione di materie prime per la bioenergia sottragga spazio e risorse alle colture. Non deve esserci un utilizzo indiscriminato di pascoli, foreste o terre vergini, che finirebbe per generare più inquinamento ambientale di quello che l'utilizzo della biomassa dovrebbe evitare.

Si consideri inoltre che l'utilizzo delle risorse forestali in Italia è di molto inferiore alla media degli altri paesi europei ed è necessario pertanto attivare percorsi virtuosi perché sia assicurato il mantenimento del patrimonio boschivo e incentivato il riutilizzo dei residui di legname ricavati dall'attività di gestione selvicolturale.

In tale prospettiva va inoltre valutata l'opportunità di valorizzare le potenzialità economiche del bosco, creando così i presupposti per rallentare lo spopolamento delle aree montane e, anzi, di incentivare la permanenza in aree montane, collinari e rurali generando posti di lavoro e capacità reddituali a favore delle realtà imprenditoriali in ambito agrosilvopastorale.

Vanno pertanto previste anche azioni mirate volte a sostenere, come prima anticipato, le attività di prima trasformazione (produzione di travi, tavole, fino alla produzione della carta) e quelle di seconda trasformazione che concernono l'industria del mobile, le falegnamerie artigianali ed industriali e le altre produzioni in legno.

La presente proposta si pone pertanto l'obiettivo di adottare azioni per incentivare l'utilizzo di biomasse per finalità energetiche e sostenere la filiera del legno industriale e da costruzione.

Tale obiettivo viene perseguito seguendo le seguenti principali direttive:

- 1) istituire la Banca del bosco veneto, con lo scopo di raggruppare al suo interno proprietà forestali pubbliche e private, abbandonate o silenti, per una omogenea gestione dei territori altrimenti inutilizzati; restano naturalmente esclusi da tale censimento i terreni per loro natura improduttivi;*
- 2) incentivare la costituzione di organismi di associazionismo forestale come previsti dall'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., per un razionale utilizzo dei terreni boschivi inseriti nella Banca del bosco veneto ai fini del raggiungimento di obiettivi ambientali e di mitigazione del cambiamento climatico;*
- 3) individuare azioni per incentivare la filiera legno-energia fino a includere anche le attività di manutenzione effettuate su terreni pubblici e privati con finalità di recupero ai fini energetici del residuo di tali lavorazioni.*

Il legno infatti rappresenta un'importante fonte di energia in particolare grazie alla sua neutralità dal punto di vista delle emissioni di carbonio, mentre

l'emissione in atmosfera di polveri sottili appare trascurabile, considerando la valorizzazione energetica del legno con le migliori tecnologie oggi disponibili.

L'energia prodotta da biomassa legnosa offre una soluzione al problema della decarbonizzazione come valida, economica e sostenibile alternativa all'utilizzo di fonti fossili.

L'Italia è indicato fra i paesi europei, con il più alto potenziale bioenergetico: tuttavia a questa enorme potenzialità non corrisponde un'adeguata strategia ove si consideri che, nonostante l'ampia disponibilità di superfici boschive, manca una strategia idonea a dimensionare correttamente i prelievi rispetto alla conservazione del bosco con la conseguenza che le disponibilità di prelievo non vengono di fatto sfruttate restando così l'Italia il primo importatore di legna da ardere ad uso energetico. Tale criticità è riscontrabile anche nella Regione del Veneto.

La superficie boschiva negli ultimi cinquanta anni è raddoppiata con un incremento mediamente del 5 per cento negli ultimi dieci anni; ciò assicura pertanto che non è presente, a livello generale, un rischio di sovrautilizzazione dei boschi per la produzione di assortimenti legnosi destinati alla filiera energetica o alle filiere legno-industria e legno-costruzione.

Si pensi, invece, quale importante volano sarebbe per l'economia veneta la previsione di una filiera foresta-legno-energia in termini di produzione legnosa e di risparmio energetico, tramite una forte incentivazione al teleriscaldamento e la cogenerazione, e quali importanti ricadute avrebbe in termini di posti di lavoro per il territorio con particolare riguardo alle comunità montane. Recenti studi hanno dimostrato che la creazione di filiere legno energia creano, a parità di energia termica prodotta, quindici volte più occupazione delle tradizionali fonti fossili gas naturale e gasolio.

Analogamente vi sarebbero ricadute positive anche per il legname da destinare alle attività di trasformazione finalizzate alla realizzazione di mobili e all'industria edile.

Una gestione forestale sostenibile appare pertanto raggiungere il duplice scopo di mitigare i cambiamenti climatici e fungere da volano di sviluppo locale nonché una fonte di reddito per le imprese boschive e gli operatori di filiera, in aree in cui si rileva un forte spopolamento e in piena crisi demografica.

Tale filiera inoltre dovrebbe estendersi comprendendo anche le superfici agricole e urbane, che producono elevate quantità di sottoprodotti legnosi idonei alla valorizzazione energetica locale, che – attualmente - restano di fatto inutilizzate o sprecate (si pensi agli sfalci e potature di parchi e giardini nelle città che invece di essere utilizzati come biomasse legnose vengono conferite in discarica, con spreco di una potenzialità inutilizzata e aggravio di spesa per lo smaltimento).

Ciò porterebbe anche benefici diretti per l'utente finale in quanto si stima che nelle aree montane, dove è ancora diffuso l'utilizzo del gasolio per riscaldamento, il risparmio medio in caso di passaggio al sistema di teleriscaldamento sarebbe del 23 per cento; la costanza nell'utilizzo del prelievo di biomasse legnose inoltre non è oggetto di fattori speculativi e pertanto non è suscettibile di incremento del prezzo, anzi genera di norma una riduzione dello stesso.

Si prevede pertanto di incentivare i comuni ad adottare accordi quadro di filiera che prevedano sistemi di approvvigionamento locale per l'utilizzo delle

biomasse forestali e le biomasse residuali di origine rurale e urbana, d'intesa con i gestori di impianti di teleriscaldamento e imprese forestali.

Dopo aver descritto all'articolo 1 le finalità della legge, con gli articoli 2-4 viene prevista l'istituzione della Banca del bosco veneto, l'individuazione dei terreni e le modalità del loro utilizzo.

Viene poi prevista all'art. 5 l'istituzione dell'Osservatorio regionale delle foreste e del legno, che avrà lo scopo di colmare l'attuale carenza di elementi conoscitivi e statistici strutturati, in grado di rappresentare lo stato del settore forestale e della trasformazione del legno e di coglierne le dinamiche.

Infatti, la conoscenza dei fenomeni e l'analisi delle dinamiche di settore e del mercato non rappresentano solo un fattore imprescindibile per chi è preposto alle scelte strategiche di politica forestale, ma costituiscono anche un riferimento importante per gli operatori, al fine di supportare scelte gestionali e imprenditoriali consapevoli e corrette

L'articolo 6 demanda alla Giunta regionale l'individuazione di forme di agevolazione economica per incentivare l'associazionismo forestale, lo sviluppo di filiere forestali, la realizzazione di piattaforme logistico-commerciali per lo stoccaggio di materiale legnoso, anche funzionali all'impiego delle biomasse legnose; l'ultimo comma invita poi la Giunta regionale a promuovere ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'inclusione anche degli impianti che utilizzano le biomasse per la cogenerazione e la produzione di energia elettrica.

L'articolo 7 infine muove dalla necessità di prevedere forme di finanziamento, per stimolare la realizzazione da parte dei comuni e delle unioni montane, eventualmente in convenzione fra loro, di centrali di teleriscaldamento e cogenerazione che possano, nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia, utilizzare le molteplici fonti di approvvigionamento di biomasse legnose, in maniera virtuosa e sostenibile. Certamente tale opportunità deve tener conto degli stringenti indirizzi della normativa comunitaria che vede con sfavore l'estensione di procedure che possano comportare l'aumento delle emissioni di PM 10 e sarà pertanto necessario assicurare che l'utilizzo avverrà nel rispetto delle migliori e più moderne tecniche per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Una tale progettualità porterà un significativo beneficio alle comunità locali considerato che, in base ai dati statistici forniti dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER) il risparmio medio per l'utenza finale rispetto all'uso del gasolio da riscaldamento è pari a circa il 23 per cento e, se confrontato con le oscillazioni di prezzo del gas naturale, consente di assicurare stabilità di prezzo non essendo esposto alla speculazione del mercato.

L'intento è quello di incentivare la realizzazione di impianti di teleriscaldamento e cogenerazione, colmando il divario attualmente sussistente in Veneto rispetto ad altre regioni, in particolare Trentino Alto-Adige, Piemonte e Lombardia.

Completa il testo l'articolo 8 che contiene la norma finanziaria.

ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL BOSCO VENETO E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ MULTIFUNZIONALI DELLE AREE RURALI E FORESTALI

Art 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, valorizza i terreni boschivi silenti o abbandonati, come descritti dalle lettere g) e h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", al fine di contenere il degrado ambientale, salvaguardare il patrimonio forestale valorizzandone le potenzialità produttive e incentivando l'insediamento di giovani imprenditori agricoli e forestali.

2. La Regione del Veneto promuove, incentiva e sostiene iniziative volte al sostegno della filiera del legno industriale e da costruzione e all'utilizzo come fonte energetica delle biomasse legnose mediante azioni sinergiche volte a consolidare una gestione forestale sostenibile e responsabile nonché forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati del settore.

3. Ai fini della promozione delle finalità di cui al presente articolo, la Regione individua come prioritari i seguenti obiettivi:

- a) reinsediamento produttivo e occupazionale per l'utilizzo dei terreni boschivi;
- b) sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;
- c) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.

Art. 2 - Istituzione della Banca del bosco veneto.

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare il patrimonio boschivo di proprietà privata e pubblica e di facilitare le utilizzazioni forestali in superfici boschive abbandonate o silenti, istituisce la Banca del bosco veneto, in cui sono registrati i seguenti beni:

- a) terreni privati e pubblici, abbandonati o silenti, così come definiti dall'articolo 3, lettere g) e h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- b) terreni i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione la disponibilità a cederne la conduzione a terzi;
- c) terreni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e oggetto delle azioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";
- d) terreni di cui al comma 1 dell'articolo 3 su base volontaria.

2. La Banca del bosco veneto è gestita tramite il Sistema informativo regionale per le foreste (SIRF).

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della Banca del bosco veneto tenendo conto, per quanto compatibili, delle modalità procedurali previste per la disciplina del funzionamento della Banca della terra veneta, adottate ai sensi del comma 4

dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 "Istituzione della banca della terra veneta."

Art. 3 - Individuazione dei terreni boschivi abbandonati o silenti.

1. Ferma restando l'esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea, dei fondi gravati da obbligo di rimboschimento per finalità di difesa idrogeologica del territorio, delle aree temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di avversità, eventi accidentali ed incendi, possono essere resi disponibili alla Banca del bosco veneto i boschi di proprietà pubblica o privata, ancorché non configurabili come abbandonati o silenti, non assoggettati a piani di riassetto forestale di cui all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

2. I comuni e le unioni montane, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3, effettuano il censimento delle aree boschive come individuate al comma 1 ai fini dell'inserimento nella Banca del bosco veneto; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Art. 4 - Utilizzo dei beni inseriti nella Banca del bosco veneto.

1. La Giunta regionale provvede alle assegnazioni per l'utilizzo dei beni inseriti nella Banca del bosco veneto previo espletamento di procedure a evidenza pubblica.

2. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione, la manutenzione e l'utilizzo del patrimonio boschivo e prevedono, in particolare, le modalità d'uso del bene, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario al proprietario o avente causa. Nel caso in cui questi non possano essere individuati il canone viene versato alla Regione del Veneto che utilizzerà le risorse incassate per le finalità indicate dalla presente legge.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità alla disciplina in materia di interventi su fondi abbandonati o silenti, definisce:

- a) le norme tecniche per la classificazione e le procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
- b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o silenti o resi disponibili;
- c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento nonché le modalità e i termini entro cui possono fare opposizione con richiesta di utilizzo diretto dei terreni;
- d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi; lo schema e i criteri per la redazione e approvazione del piano di utilizzo dei terreni, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi;
- e) le modalità e i requisiti per la presentazione e l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni e i criteri per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri

per la selezione dei richiedenti, prevedendo la priorità nell'assegnazione ad imprese agricole e forestali, singole o associate;

f) i criteri di determinazione e le modalità della corresponsione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;

g) i criteri e le modalità di controllo sull'attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità.

4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2028 e seguenti del codice civile, qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella Banca del bosco veneto non siano oggetto di richieste di utilizzo, la Giunta regionale, d'intesa con i comuni e le unioni montane dove sono ubicati i terreni, approva gli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all'articolo 1, con priorità per situazioni, quali quelle che comportino rischi di incendio, dissesto idro-geologico, problematiche di carattere fitosanitario, sicurezza degli abitati.

Art. 5 - Osservatorio regionale delle foreste e del legno.

1. La Giunta regionale, in coerenza con la strategia forestale nazionale e nell'ambito dei programmi forestali regionali, istituisce l'Osservatorio regionale delle foreste e del legno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinandone il funzionamento.

2. L'Osservatorio delle foreste e del legno persegue lo scopo di apportare elementi conoscitivi e statistici strutturati, in grado di rappresentare lo stato del settore forestale e della trasformazione del legno in Veneto e di coglierne le dinamiche, al fine di supportare scelte politiche, gestionali ed imprenditoriali consapevoli e corrette.

Art. 6 - Adozione di misure agevolative per lo sviluppo di filiere foresta-legno e per la valorizzazione sostenibile del patrimonio forestale.

1. La Giunta regionale prevede misure di agevolazione economica e fiscale a favore di imprese forestali e di imprese di prima e seconda lavorazione dei prodotti legnosi, al fine di:

a) incentivare la costituzione di organismi di associazionismo forestale come previsti dall'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 anche per un razionale utilizzo dei terreni boschivi inseriti nella Banca del bosco veneto;

b) incentivare lo sviluppo di filiere forestali al fine di favorire l'innovazione nel comparto foresta-legno, supportare la diffusione di una gestione attiva del patrimonio forestale pubblico e privato, rafforzare i mercati locali, sviluppare l'economia circolare e la riduzione degli sprechi attraverso processi di valorizzazione e utilizzo a cascata dei prodotti legnosi;

c) incentivare la realizzazione di piattaforme logistico-commerciali, ovvero piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso, anche funzionali all'impiego delle biomasse legnose per la produzione d'energia così come definite dall'articolo 7 bis della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8, "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i termini, i criteri e le modalità per l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle misure di incentivazione condivise dai competenti ministeri mediante i coordinamenti tecnici istituiti presso le

commissioni tematiche interregionali, prevede ai fini dell' accesso alle tariffe incentivanti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'inclusione anche degli impianti che utilizzano le biomasse per la cogenerazione e la produzione di energia elettrica nel rispetto del vincolo di riduzione complessiva delle emissioni in atmosfera tra la situazione ante e post intervento.

Art. 7 - Incentivi per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento e cogenerazione.

1. La Giunta regionale approva periodicamente un apposito bando finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni e unioni montane che intendano realizzare sul territorio, previo apposito accordo quadro con le imprese forestali e i proprietari dei fondi interessati, centrali di teleriscaldamento ovvero cogenerazione, nel rispetto del vincolo di riduzione complessiva delle emissioni in atmosfera tra la situazione ante e post intervento.

2. La Giunta regionale definisce, con la collaborazione dell'Osservatorio delle foreste e del legno, i requisiti tecnico-ambientali minimi per l'accesso agli incentivi regionali e le specifiche tecniche per garantire l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, adotta altresì linee guida per la realizzazione di centrali di teleriscaldamento e cogenerazione prevedendo appositi punteggi di merito per le progettualità che considerino, tra gli altri:

- a) il recupero ai fini energetici delle biomasse combustibili ricavate da operazioni di manutenzione di parchi e giardini, anche di proprietà privata, e di aree perifericali;
- b) l'utilizzo ai fini energetici di sottoprodotti di origine agricola provenienti da aree rurali;
- c) l'utilizzo di biomasse legnose ricavate da lavorazioni in ambito forestale attuate nei boschi e foreste del Veneto con accordo di filiera di approvvigionamento locale,
- d) le azioni volte a recuperare il legname abbattuto da vento o fortuali, o irrimediabilmente compromesso a causa di infestazioni di insetti;
- e) la realizzazione di accordi di filiera per l'approvvigionamento che prevedano forme di aggregazione delle proprietà boschive private;
- f) il sostegno alla forma del contratto con imprese forestali locali o associazioni temporanee di impresa di cui facciano parte imprese forestali locali;
- g) l'adozione da parte dei comuni e delle unioni montane nell'ambito dell'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia" di un Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) ovvero di azioni in linea con gli obiettivi della legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale", finalizzati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane e rurali nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
- h) la riduzione complessiva delle emissioni in atmosfera tra la situazione ante e post intervento.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028;

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028;

5. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Istituzione della Banca del bosco veneto.	5
Art. 3 - Individuazione dei terreni boschivi abbandonati o silenti.....	6
Art. 4 - Utilizzo dei beni inseriti nella Banca del bosco veneto.	6
Art. 5 - Osservatorio regionale delle foreste e del legno.	7
Art. 6 - Adozione di misure agevolative per lo sviluppo di filiere foresta-legno e per la valorizzazione sostenibile del patrimonio forestale.....	7
Art. 7 - Incentivi per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento e cogenerazione.....	8
Art. 8 - Norma finanziaria.....	9